

N. 1283/2019 R.G.L.

Tribunale della Spezia

Il giudice Marco Viani

visto il ricorso presentato da ROSANNA BOGGIANO;

visti gli artt. 700, 669 bis c.p.c.,

ritenuto che non vi siano motivi per i quali la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione di un'eventuale misura cautelare,

fissa

l'udienza per la discussione dell'istanza cautelare per il giorno 22/11/2019, ore 11:15.

Si notificchi, con il ricorso, a cura del ricorrente, entro il 15.11.2019

Invita il ricorrente, ove costituito in via telematica, ed il convenuto, ove eventualmente si costituisca in via telematica, a portare con sé, per l'udienza, copia cartacea dei documenti allegati ai rispettivi atti.

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c.,

preso atto che il diritto vivente è ormai orientato, quasi quotidianamente, anche con precedenti di questo ufficio, nel senso di ritenere ammissibile l'individuazione da parte del giudice che procede, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di forme di notifica alternative alla formale notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 150 c.p.c. anche nell'ipotesi in cui i soggetti destinatari della notifica siano eccessivamente numerosi o di incerta identificazione,

preso atto che, in particolare, nelle cause promosse contro il MIUR da parte di docenti, in cui vi siano numerosissimi controinteressati, nei confronti di questi ultimi si ritiene, e in tale senso è orientata la giurisprudenza della locale Corte d'Appello, idonea forma di notifica l'inserimento di copie degli atti sul sito del MIUR e su quelli degli UU.SS.RR.,

ritenuto che proprio la normalità che questa modalità sta assumendo nel diritto vivente ne assicuri anche l'efficacia,



osservato che una tale forma di notifica alternativa appare poi necessaria nei procedimenti cautelari, in cui le formalità previste dall'art. 150 c.p.c., i cui tempi non sono né brevi né preventivabili con certezza, potrebbero non essere compatibili con l'esigenza di instaurare il contraddittorio in tempi brevi,

ritenuto che non sia necessario, per tale motivo, e tenuto conto dell'alternatività fra le due forme di notifica, disporre la pubblicazione di un avviso in G.U. come previsto dall'art. 150 c.p.c.,

disporre che la notifica ai controinteressati possa eseguirsi, a cura della parte ricorrente e nel medesimo termine sopra indicato, mediante inserimento di copia integrale del ricorso e del presente decreto nell'apposita area tematica del sito istituzionale del MIUR e dell'USR Liguria, con pubblicazione da mantenersi almeno sino alla definizione del procedimento.

La Spezia, 05/11/2019

Il giudice

Marco Viani

